



COMUNE DI BESENELLO
(Provincia di Trento)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E
AD ENTI E SOGGETTI PRIVATI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 di data 05.11.2025

Indice generale

Sommario

Capo I – Finalità, principi generali e norme comuni	3
Art. 1 – Oggetto.....	3
Art. 2 – Settori di intervento.....	3
Art. 3 – Beneficiari e requisiti	4
Art. 4 – Tipologie di contributi.....	5
Art. 5 – Forme di pubblicità	6
Art. 6 – Patrocinio.....	7
Capo II – Contributi ad enti pubblici	7
Art. 7 – Forme e modalità.....	7
Capo III - Contributi ad enti privati senza fine di lucro	7
Art. 8 – Criteri generali di assegnazione	7
Art. 9 – Procedimento di concessione.....	8
Art. 10 – Contributi straordinari	10
Art. 11 – Contributi inerenti la solidarietà internazionale	10
Art. 12 – Ulteriori benefici.....	11
Art. 13 - Contributi al Corpo dei Vigili del Fuoco volontari del Comune.....	11
Art. 14 - Convenzioni.....	12
Capo IV – Contributi ad imprese e cittadini	12
Art. 15 – Forme e modalità.....	12
Capo V – Liquidazione e controlli.....	12
Art. 16 – Modalità di liquidazione	12
Art. 17 – Revoca del beneficio economico e controlli.....	13
Capo VI – Disposizioni finali e transitorie	13
Art. 18 – Responsabilità del Comune.....	13
Art. 19 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.....	14
Art. 20 – Abrogazioni ed esclusioni	14
Art. 21 – Entrata in vigore e disposizioni transitorie	15

Capo I – Finalità, principi generali e norme comuni.

Art. 1 – Oggetto

1. Con il presente regolamento il Comune, nell'esercizio dei propri poteri di autonomia, disciplina la concessione di contributi e benefici economici ad enti e soggetti pubblici e privati, assicurando la massima trasparenza dell'attività amministrativa, la sua imparzialità e il miglior utilizzo delle risorse pubbliche impiegate, ai sensi dell'articolo 14 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., dell'articolo 19 della Legge provinciale sull'attività amministrativa (l.p. 30 novembre 1992, n. 23) e dell'articolo 2 co. 13 dello Statuto.
2. Il presente regolamento è volto ad attuare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto, il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, valorizzando e promuovendo ogni forma associativa per lo svolgimento di attività di interesse generale.
3. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità previsti dal presente regolamento è condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali sono disposti i benefici economici; l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità citate deve risultare dai singoli provvedimenti.
4. I benefici erogati dal Comune possono assumere la forma di:
 - a sovvenzioni: quando il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da un'attività svolta o da un'iniziativa organizzata da altri soggetti, in quanto si inserisce organicamente negli indirizzi programmatici del Comune;
 - b contributi: quando le provvidenze sono dirette a favorire attività e/o iniziative per le quali il Comune assume solo una parte dell'onere complessivo.

Art. 2 – Settori di intervento

1. I finanziamenti e i benefici economici sono concessi avuto riguardo all'attività svolta dal soggetto percettore con riferimento all'interesse pubblico che tale attività permette di perseguire.
2. I settori nei quali l'Amministrazione comunale può concedere finanziamenti e benefici economici sono i seguenti:
 - sociale e salute (a titolo meramente esemplificativo: tutela e protezione dei minori, dei giovani, degli anziani e della famiglia; assistenza e sostegno di persone fragili o diversamente abili; tutela dei diritti civili e delle pari opportunità; progetti di inclusione sociale; promozione e tutela della salute);
 - cultura, arte e formazione (a titolo meramente esemplificativo: iniziative in ambito culturale, artistico, teatrale, musicale, letterario ecc.; attività educative e formative; attività commemorative di ricorrenze o personaggi autorevoli; mantenimento della tradizione popolare e folkloristica);
 - sport, giovani e tempo libero (a titolo meramente esemplificativo: pratica dello sport a livello dilettantistico ed amatoriale; formazione educativa e sportiva; manifestazioni di carattere dilettantistico praticate nelle discipline sportive; attività di promozione dello sport e di contrasto alla sedentarietà; iniziative provenienti dal mondo giovanile o realizzate a favore dei giovani; viaggi ed esperienze formative, di conoscenza e di confronto con altre realtà giovanili; attività estive per giovani);

- attività di solidarietà nazionale e internazionale: (a titolo meramente esemplificativo: promozione di iniziative ed aiuti a favore delle popolazioni nazionali o internazionali colpite da calamità o altri eventi eccezionali, sostegno di specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere, o d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nelle comunità alla quale l'ente è preposto);
 - sviluppo turistico ed economico (a titolo meramente esemplificativo: promozione e valorizzazione del territorio, delle sue peculiarità e dei suoi prodotti; informazione e assistenza turistica; valorizzazione e animazione dei centri storici; organizzazione di fiere, mostre, esposizioni e rassegne sia quando si svolgono sul territorio comunale sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione di aziende, associazioni o enti presenti nel comune);
 - tutela dell'ambiente (a titolo meramente esemplificativo: protezione e salvaguardia dell'ambiente e della natura; tutela del paesaggio, delle bellezze naturali, della biodiversità e degli ecosistemi; promozione degli stili di vita sostenibili e della mobilità sostenibile; promozione delle politiche di riduzione dei rifiuti, tutela del benessere animale);
 - educazione alla pace e cultura della solidarietà (a titolo meramente esemplificativo: iniziative ed eventi a favore della pace; iniziative di solidarietà locale, nazionale ed internazionale).
3. L'amministrazione può compartecipare, in maniera parziale o totale, alle spese sostenute per lavori di manutenzione e interventi di miglioria su impianti, strutture e immobili di proprietà comunale nell'ambito di un rapporto negoziale instaurato con un soggetto terzo attraverso la stipulazione di una specifica convenzione d'uso e/o gestione dell'immobile. La decisione in merito all'accoglimento della richiesta di compartecipazione nonché il relativo ammontare – nel limite della disponibilità a bilancio e in linea con i documenti di programmazione dell'ente – è rimessa alla giunta comunale che, attraverso apposito provvedimento, disciplina ogni aspetto inerente la compartecipazione e dà istruzioni al servizio competente in merito all'adozione dei conseguenti atti gestionali. A tali fattispecie non si applicano pertanto le disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 3 – Beneficiari e requisiti

1. La concessione di sovvenzioni, finanziamenti e benefici economici di qualunque genere può essere disposta a favore di:
 - a. enti pubblici operanti sul territorio del Comune di Besenello e/o a vantaggio della popolazione del Comune di Besenello;
 - b. il corpo dei Vigili del Fuoco volontari del Comune, nel rispetto dell'articolo 13 del regolamento;
 - c. enti privati senza fine di lucro, quali ad esempio associazioni riconosciute e non riconosciute, fondazioni, comitati, aventi sede nel Comune di Besenello e/o operanti sul territorio del Comune di Besenello e/o a vantaggio della popolazione del Comune di Besenello; si intendono esclusi i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria;
 - d. imprese e singoli cittadini, alle condizioni e nei limiti del capo IV del presente regolamento.
2. In deroga al requisito dell'attività esercitata sul territorio di Besenello e/o a favore di un interesse specifico del Comune di cui al precedente comma, possono essere erogati benefici economici nelle ipotesi di:

- eventi avente carattere di eccezionalità ed urgenza relativi ad interventi nei settori della solidarietà internazionale;
- interventi urgenti di aiuto alle comunità colpite da calamità o altri eventi di carattere eccezionale;
- specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere, o d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nelle comunità alla quale l'ente è preposto.

L'ammissione al beneficio economico nei casi di cui al presente comma è valutata e disposta dalla giunta comunale previa valutazione del carattere di urgenza ed eccezionalità della richiesta. A tali fattispecie si applicano le disposizioni di cui al presente regolamento specificamente previste.

3. I soggetti di cui al comma 1 lettera d. del presente articolo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese;
 - essere in regola con il pagamento di tributi ed altre entrate patrimoniali comunali;
 - essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e segg. del D. lgs 36/2023.
4. I soggetti di cui al comma 1 lettera c. del presente articolo devono essere muniti dei seguenti requisiti:
 - associazioni senza scopo di lucro con sede a Besenello o che svolgano attività/iniziativa nel territorio di Besenello per le quali viene richiesto il contributo e che risultino almeno in possesso dei requisiti statuari necessari per l'iscrizione nel registro delle organizzazioni di volontariato ai sensi della Legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 recante 'Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale' emanata in attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266, "Legge-quadro sul volontariato";
 - essere in regola con il pagamento di tributi ed altre entrate patrimoniali comunali.
5. I soggetti di cui al comma 2 dovranno essere:
 - a. soggetti pubblici e privati senza fini di lucro operanti nei settori della solidarietà internazionale e della cooperazione decentrata allo sviluppo, aventi sede nel territorio provinciale, con sede legale oppure una sezione operativa organizzata operante da almeno un anno dalla data di protocollo della domanda di contributo che sia riconosciuta dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo;
 - b. soggetti pubblici e privati senza fini di lucro con o senza sede legale nel territorio provinciale dei quali il Comune di Besenello risulti essere già socio al momento della presentazione della domanda di contributo;
 - c. soggetti pubblici istituzionali, quali articolazioni territoriali di Stati esteri, in caso di gravi calamità o in presenza di consolidati rapporti interistituzionali.

Art. 4 – Tipologie di contributi

1. I benefici economici erogati dal Comune possono assumere la forma di:
 - a) contributi ordinari per l'attività: consistono nella partecipazione del Comune alle spese effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario per l'acquisto di beni e servizi necessari per attuare la propria attività sociale e per realizzare iniziative, manifestazioni ecc. rientranti nell'attività ordinaria dello stesso;
 - b) contributi ordinari per spese di investimento: consistono nella partecipazione del Comune alle spese effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario per l'acquisto di attrezzature

durevoli da destinare all'attività sociale e/o per interventi su impianti, strutture, immobili di proprietà del richiedente o di cui il richiedente dispone ad altro titolo;

- c) contributi straordinari per attività, singole iniziative e/o manifestazioni: consistono nella partecipazione del Comune alle spese effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario per attività, singole iniziative e per la realizzazione di manifestazioni non facenti parte dell'attività ordinaria del soggetto beneficiario ed aventi dunque carattere straordinario, rispetto alle quali sia ravvisabile da parte dell'Amministrazione un particolare rilievo rispetto al perseguimento dei propri obiettivi;
- d) contributi straordinari per spese di investimento: consistono nella partecipazione del Comune alle spese effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario per gli interventi di cui alla precedente lettera b) aventi natura imprevedibile e/o carattere straordinario;
- e) vantaggi economici: attribuzione di vantaggi diversi dall'erogazione di denaro, sotto forma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea gratuita o a tariffa agevolata di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'amministrazione, secondo le norme di specifici regolamenti.

- 2. Nel caso di contributi concessi per l'acquisto di attrezzature, la liquidazione del contributo è subordinata all'impegno del richiedente di destinare, in caso di scioglimento, i beni oggetto del contributo al Comune o ad una o più associazioni concordate con l'Amministrazione comunale.
- 3. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere, oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nelle comunità alla quale l'ente è preposto.

In tale fattispecie sono ammissibili a contributo:

- a) i progetti che, effettuati sul territorio comunale, favoriscano la sensibilizzazione della popolazione cittadina alle tematiche della solidarietà internazionale e della cooperazione decentrata allo sviluppo;
- b) i progetti che, effettuati all'estero o sul territorio comunale, aiutino le popolazioni dei Paesi in via di sviluppo a realizzare l'autosufficienza in uno o più dei seguenti ambiti: interculturalità e pacifica convivenza, diritti umani e libertà fondamentali, democrazia e "Stato di diritto";
- c) i progetti che, effettuati all'estero o sul territorio comunale, aiutino le popolazioni dei Paesi in via di sviluppo a realizzare l'autosufficienza in uno o più dei seguenti settori: istruzione, formazione professionale, sanità, sviluppo economico e tutela ambientale;
- d) in caso di gravi calamità o situazioni di emergenza.

L'importo del contributo potrà coincidere con il totale della spesa ammissibile in sede di assegnazione, ma non può essere comunque superiore al disavanzo preventivamente esposto. In presenza di più domande di assegnazione di contributo, e nella impossibilità di soddisfarle tutte a causa di carenza di bilancio, il contributo verrà assegnato secondo l'ordine di presentazione delle domande stesse, fatte salve le priorità indicate dal Documento Unico di Programmazione annualmente approvato.

Art. 5 – Forme di pubblicità

- 1. In tutti i casi in cui ci sia compartecipazione del Comune alla realizzazione di attività, manifestazioni ed iniziative, gli enti pubblici e privati organizzatori beneficiari sono tenuti a far

risultare dagli atti attraverso i quali realizzano, manifestano o promuovono tali attività e su tutti gli atti adottati, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. La compartecipazione del Comune deve essere esplicitata attraverso l'utilizzo sugli atti e sui mezzi di promozione adottati attraverso l'utilizzo dello stemma comunale nella forma messa a disposizione degli uffici del Comune.

Art. 6 – Patrocinio

1. Il Comune può concedere il proprio patrocinio ad iniziative, attività o progetti ritenuti meritevoli di apprezzamento per le finalità perseguite, inteso come adesione simbolica del Comune e manifestazione di apprezzamento, senza assunzione di alcun onere, fatta salva l'esenzione o la riduzione di tariffe se previsto dalla legge, da regolamenti o da atti amministrativi generali. Il patrocinio deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dal Comune. La competenza a concedere il patrocinio è del Sindaco, sentita la Giunta.
2. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali si provvede alla promozione dell'iniziativa attraverso l'utilizzo sugli atti e sui mezzi di promozione adottati dello stemma comunale nella forma messa a disposizione degli uffici del Comune.

Capo II – Contributi ad enti pubblici

Art. 7 – Forme e modalità

1. Il Comune, nell'ambito della propria attività istituzionale, promuove tutte le forme collaborative con altri enti pubblici operanti sul territorio comunale e/o coinvolgenti, direttamente o indirettamente, la popolazione dello stesso.
2. In presenza di un interesse pubblico in tal senso, da valutarsi rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione come risultanti dagli strumenti di programmazione, il Comune può intervenire a sostegno di specifiche iniziative promosse da altri enti, mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo amministrativo che disciplini la partecipazione anche economica del Comune o mediante l'erogazione di un contributo.
3. La competenza a procedere ai sensi del comma precedente è della Giunta comunale.

Capo III - Contributi ad enti privati senza fine di lucro

Art. 8 – Criteri generali di assegnazione

1. L'assegnazione dei contributi ad enti privati e la relativa quantificazione è di competenza della Giunta comunale.
2. La Giunta comunale, nell'assegnazione e quantificazione dei contributi, valuta l'interesse pubblico che la richiesta persegue, tenendo conto dei seguenti criteri generali:

- a) significatività, pertinenza e rilevanza territoriale del richiedente;
 - b) capacità delle attività di generare un sostenibile, positivo ed elevato impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, sportivo, scientifico, ambientale, educativo, economico e sociale a livello locale e di promuovere l'immagine del comune;
 - c) quantità e qualità delle iniziative programmate;
 - d) originalità ed innovazione delle iniziative programmate nell'ambito di intervento;
 - e) capacità di autofinanziamento;
 - f) presenza di contributi in qualunque forma concessi da parte di soggetti pubblici e privati;
 - g) capacità di proporre un progetto in aggregazione tra più soggetti;
 - h) garanzia di massima accessibilità da parte di tutte le persone, al fine di contrastare e prevenire situazioni di disagio e marginalità e promuovere una società libera da barriere fisiche, mentali e sociali;
 - i) affidabilità soggettiva dell'ente richiedente valutata sulla base delle precedenti condotte e attività;
 - l) coerenza delle attività con gli obiettivi dell'Amministrazione.
3. La Giunta comunale, nel rispetto dei principi generali di imparzialità e trasparenza, con apposita delibera da adottarsi entro il 15 giugno di ogni anno e comunque prima dell'apertura dei termini per la presentazione della domanda di contributo, specifica, declina e integra i criteri generali riportati al comma precedente; diversamente si intenderanno confermati i criteri generali adottati nell'anno precedente.

Art. 9 – Procedimento di concessione

1. Per consentire un'adeguata programmazione, le richieste di contributo ordinario per l'attività e per spese di investimento, ai sensi del precedente art. 4, co. 1, lett. a) e b), devono essere presentate all'Amministrazione entro il termine perentorio del 15 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono, salvo motivata deroga disposta dalla Giunta comunale in casi eccezionali.
2. Le richieste di contributo devono essere esaustive ed indicare puntualmente le finalità per le quali l'intervento richiesto è destinato; devono inoltre essere corredate da una relazione illustrativa delle attività o delle iniziative proposte, della loro importanza e rilevanza socio – territoriale, dei destinatari e potenziali fruitori, complete di quadro economico – finanziario dal quale risultino suddivise per voci, seppur in via presuntiva ma nel rispetto dei principi di attendibilità e veridicità che attengono alla contabilità degli enti pubblici locali, le entrate e le uscite di natura ordinaria e/o straordinaria per le quali è richiesto il finanziamento, nonché lo specifico impegno del richiedente a provvedere autonomamente, e con risorse finanziarie diverse dal contributo richiesto al comune, al finanziamento di parte della spesa. Le domande dovranno essere presentate su apposito modello adottato dall'Amministrazione, anche al fine di poter indicare tutte le informazioni necessarie e corredate da copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente del soggetto richiedente se non già in possesso dell'Amministrazione.
3. Per i richiedenti non aventi sede nel comune di Besenello o svolgenti parte rilevante della loro attività fuori dal comune o a favore di soggetti non residenti nel comune, la domanda deve indicare le spese preventivate per l'attività da svolgere all'interno del territorio comunale e rivolta ad utenti residenti nel comune di Besenello.

4. Successivamente all'approvazione del bilancio preventivo, la Giunta comunale valuta, con il supporto della struttura competente e sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento e dalla deliberazione previamente adottata, le domande pervenute ed adotta l'atto di concessione del contributo.
5. Il contributo concesso non può eccedere il 50% della spesa ritenuta ammissibile e deve comunque rispettare l'eventuale tetto massimo disposto dalla Giunta comunale. Lo stesso non può essere comunque superiore al disavanzo preventivamente esposto. In casi eccezionali, individuati nella deliberazione di cui al comma 3 dell'articolo 8, potrà essere derogato il limite previsto dal precedente periodo.
6. Sono ammesse a contributo le spese pertinenti, attinenti, coerenti e proporzionate con le finalità statutarie del richiedente e congrue secondo i correnti prezzi di mercato.
7. Non possono essere oggetto di contributo le seguenti spese:
 - pasti, alimenti e momenti conviviali che non siano strettamente connessi con l'organizzazione di specifiche iniziative ed aperti al pubblico;
 - compensi, rimborsi ed altre utilità riconosciuti ad amministratori, soci ed associati;
 - interessi passivi, di mora, sanzioni pecuniarie di qualunque natura e risarcimenti danni;
 - spese legali;
 - spese per viaggi non strettamente attinenti all'attività istituzionale del richiedente;
 - offerte di beneficenza e/o altre forme di solidarietà;
 - spese per l'acquisto di immobili, arredi, macchinari ed attrezzature di cui l'Amministrazione comunale sia già proprietaria e per i quali è ammessa/ammissibile la concessione in uso;
8. Il contributo del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui al presente capo, richiedono e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione dell'esercizio precedente.
9. Contestualmente alla concessione del contributo può essere erogato, su apposita richiesta del beneficiario, un acconto nella misura del 65% dell'importo riconosciuto per contributi inferiori ad euro 5 mila e per i soggetti di cui all'articolo 3 comma 2 e comma 1 lettere a), b) e c) del presente regolamento; nella misura del 40%, sempre su richiesta, dell'importo nelle altre ipotesi, con le modalità stabilite dall'Amministrazione.
10. Il saldo dei contributi sarà liquidato a consuntivo, a seguito della presentazione di idonea documentazione a supporto delle spese sostenute, con le modalità ed entro i termini stabiliti dall'Amministrazione. Il richiedente dovrà in particolare relazionare sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, presentando:
 - un attendibile bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario cui si riferisce la contribuzione e/o un rendiconto finanziario (uscite - entrate) dell'eventuale progetto ammesso a contributo;
 - giustificativi di spesa relativi al progetto ammesso a contributo per un importo uguale o superiore a quello del contributo assegnato.

I giustificativi di spesa devono essere costituiti da fatture o altri documenti fiscalmente validi intestati al soggetto beneficiario del contributo e già quietanzati al momento della presentazione della documentazione necessaria per la liquidazione. I pagamenti possono essere effettuati solo con modalità tracciabili (a titolo esemplificativo: bonifico bancario, PagoPa, carta di credito, di debito o carta prepagata e assegno) E' ammessa la presentazione di scontrini fiscali fino all'importo massimo cumulativo complessivo di euro

300,00.-, alle seguenti condizioni: dovrà essere prodotta una dichiarazione da parte del legale rappresentante attestante l'occasione in cui è stata sostenuta la spesa e la riconducibilità all'iniziativa, al progetto e all'attività. Allo stesso modo si procede per ulteriore documentazione di spesa non nominativa. In deroga all'obbligo di tracciabilità e nel rispetto della disciplina statale, l'uso del contante è ammesso esclusivamente nei seguenti casi: valori bollati, pagamenti SIAE, imposta di affissione e similari e scontrini fiscali fino all'importo complessivo di euro 100,00.-

Per il calcolo sia del totale delle uscite nel rendiconto finanziario che del totale dei giustificativi di spesa sono conteggiate tutte le voci di spesa comprensive di I.V.A. (salvo che la stessa non sia recuperabile dal soggetto interessato).

11. L'assegnatario deve altresì dichiarare se il contributo ottenuto è stato destinato alla copertura di costi inerenti l'attività istituzionale o commerciale al fine dell'individuazione del corretto trattamento fiscale.

Art. 10 – Contributi straordinari

1. Le richieste di contributo straordinario di cui al precedente art. 4, co. 1, lett. c) e d), sono presentate, laddove possibile, con congruo anticipo rispetto alla spesa da sostenere.
2. La richiesta deve essere presentata su apposito modello messo a disposizione dall'Amministrazione e deve essere completa della descrizione dell'attività, iniziativa o manifestazione e del relativo quadro economico.
3. La Giunta comunale valuta discrezionalmente la richiesta pervenuta e, se ne sussistono le condizioni, concede il contributo nella misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile secondo le disponibilità di bilancio, motivando sulle ragioni di interesse pubblico sottese all'accoglimento e comunque nei limiti del disavanzo.
4. Il contributo è liquidato a consuntivo, a seguito della presentazione di idonea documentazione a supporto delle spese sostenute, con le modalità ed entro i termini stabiliti dall'Amministrazione.
5. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, si applicano al contributo straordinario, in quanto compatibili, le previsioni del presente regolamento.

Art. 11 – Contributi inerenti la solidarietà internazionale

1. Le domande di ammissione ai contributi devono essere presentate in regola con la normativa vigente in materia di bollo entro e non oltre il giorno antecedente a quello di inizio del progetto per il quale si richiede il contributo.
2. Alla domanda di contributo dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) relazione del progetto per il quale si richiede il contributo;
 - b) preventivo di uscite ed entrate relativo al progetto per il quale si richiede il contributo, con specificazione degli enti pubblici presso cui si è ottenuto o richiesto contributo per il medesimo progetto;
 - c) copia dell'ultimo bilancio consuntivo approvato del soggetto richiedente il contributo;
 - d) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente del soggetto richiedente, se non in possesso dell'Amministrazione comunale.
3. Fatto salvo quanto disposto dal comma 9 dell'articolo 9, il saldo dei contributi sarà liquidato a consuntivo, a seguito della presentazione di idonea documentazione a supporto delle spese sostenute. Il richiedente dovrà in particolare relazionare sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, presentando:
 - un attendibile rendiconto finanziario (uscite - entrate) del progetto ammesso a contributo;

- giustificativi di spesa relativi al progetto ammesso a contributo per un importo uguale o superiore a quello del contributo assegnato. I giustificativi di spesa devono essere costituiti da fatture o altri documenti fiscalmente validi intestati al soggetto beneficiario del contributo e già quietanzati al momento della presentazione della documentazione necessaria per la liquidazione. L'autocertificazione delle spese sostenute, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, viene accettata per la sola rendicontazione di spese che siano relative ad un progetto che si realizzi in un Paese nel quale non si rilascino fatture o altri documenti fiscalmente validi. In tal caso, ove possibile, oltre all'autocertificazione è necessario produrre dichiarazione delle autorità del luogo ove è stato realizzato il progetto o delle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio attestante l'avvenuta realizzazione del progetto ammesso a contributo o che per loro natura non siano documentabili con fatture o altri documenti fiscalmente validi in Italia. Per il calcolo sia del totale delle uscite nel rendiconto finanziario che del totale dei giustificativi di spesa sono conteggiate tutte le voci di spesa comprensive di I.V.A. (salvo che la stessa non sia recuperabile dal soggetto interessato).
4. Nel caso di contribuzione di cui all'art. 3, comma 5 lett. c), si prescinde dalla domanda del soggetto beneficiario e dai giustificativi di spesa; l'ammontare dei contributi e le modalità sono quindi disposti dalla Giunta comunale sulla base di un progetto approvato dalle rispettive Amministrazioni, con obbligo di relazione consuntiva e rendiconto finanziario da consegnare al Comune di Besenello entro 6 mesi dalla realizzazione del progetto. In ogni caso il contributo sarà revocato o rideterminato per, rispettivamente, mancata o parziale realizzazione del progetto ammesso a contributo.

Art. 12 – Ulteriori benefici

1. Il Comune può concedere in uso locali a titolo gratuito per stabilirvi la sede associativa o svolgere attività sociali le cui modalità saranno definite con apposita convenzione approvata dalla Giunta comunale.
2. Il Comune favorisce la collaborazione tra gli enti del presente capo, e, oltre a quanto previsto con riferimento alle sedi associative, può mettere a disposizione degli stessi beni e attrezzature di proprietà comunale, a titolo gratuito o con tariffa ridotta, da utilizzare per finalità di pubblico interesse o, più in generale, per lo svolgimento dell'attività associativa.
3. Per l'organizzazione di iniziative o attività specifiche il Comune può inoltre mettere a disposizione risorse umane e/o strumentali, compresa la messa a disposizione a titolo gratuito di spazi e strutture di proprietà o in uso all'Amministrazione.
4. Con deliberazione della Giunta comunale sono adottate le disposizioni attuative dei precedenti commi.

Art. 13 - Contributi al Corpo dei Vigili del Fuoco volontari del Comune

1. In applicazione delle vigenti disposizioni in materia di antincendi, il Consiglio Comunale determina, in sede di approvazione del bilancio del Comune, l'entità del contributo ordinario posto a carico del bilancio medesimo, da erogare al Corpo dei Vigili del Fuoco volontari a sostegno dell'attività ordinaria del Corpo. Il contributo viene erogato a semplice richiesta del Comandante del Corpo.
2. Eventuali contributi per il finanziamento dell'acquisto di attrezzature, arredamenti, equipaggiamenti e simili sono determinati in sede di approvazione del bilancio del Comune o sue variazioni.

3. L'ammontare dei contributi di cui al comma 2, sommati a quelli della Provincia con specifica destinazione, non possono superare la spesa sostenuta per l'acquisto dei beni finanziati.
4. I contributi di cui al comma 2 sono erogati, su domanda del Comandante, a seguito di presentazione delle fatture relative ai beni acquistati. È ammesso, per particolari e motivati fabbisogni di cassa, che la giunta comunale eroghi un'anticipazione fino al massimo del 50% dell'importo previsto a bilancio, fermo restando che la definitiva liquidazione dei contributi è accordata a seguito di presentazione delle fatture e/o giustificativi di pagamento attestanti l'acquisto dei beni.

Art. 14 - Convenzioni

1. Il Comune, per semplificare e rendere più agevoli i rapporti con gli enti del presente Capo, può stipulare con gli stessi apposite convenzioni, anche di durata pluriennale.
2. Le convenzioni di cui al comma precedente regolamentano i rispettivi diritti e obblighi delle parti, nell'ottica del miglior perseguimento dell'interesse pubblico.
3. In particolare le convenzioni possono prevedere lo svolgimento da parte del soggetto privato di attività di interesse pubblico che rientrerebbero nei compiti istituzionali del Comune.

Capo IV – Contributi ad imprese e cittadini

Art. 15 – Forme e modalità

1. La Giunta comunale può approvare bandi pubblici per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, intervenendo anche in ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.
2. La delibera di adozione del bando deve motivare puntualmente sull'interesse pubblico posto alla base dell'atto, da valutarsi con riferimento agli obiettivi dell'Amministrazione risultanti dagli strumenti di programmazione.
3. Con la medesima delibera, di cui deve essere data adeguata pubblicità, sono predeterminati i criteri e le modalità cui l'Amministrazione deve attenersi nella valutazione delle domande pervenute, l'importo totale a disposizione, entro i limiti delle disponibilità di bilancio, la struttura competente per l'istruttoria e i relativi termini.

Capo V – Liquidazione e controlli

Art. 16 – Modalità di liquidazione

1. L'adozione dell'atto di liquidazione del contributo compete al responsabile del Servizio competente.

2. Il contributo assegnato sarà rideterminato dal Responsabile del servizio competente in proporzione all'effettiva spesa sostenuta per l'attività e comunque con il limite massimo del contributo assegnato. L'importo erogato non potrà superare il disavanzo dimostrato.
3. Con riferimento ai contributi di cui al Capo III del presente regolamento, in fase di liquidazione possono comunque essere riconosciute, entro il limite del contributo concesso, spese diverse rispetto a quanto comunicato in fase di richiesta, purché conformi allo scopo sociale dell'ente.
4. Non è possibile procedere alla liquidazione del contributo laddove il richiedente non sia in regola con il pagamento di tributi o tariffe comunali o in presenza di pendenze di qualunque tipo nei confronti del Comune di Besenello.

Art. 17 – Revoca del beneficio economico e controlli

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari dei benefici economici decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - non realizzazione delle attività, dell'acquisto di beni o servizi o dei lavori oggetto di richiesta di contributo;
 - mancata o incompleta presentazione della documentazione prescritta per la liquidazione del contributo entro i termini stabiliti dall'Amministrazione;
 - manchevolezze, irregolarità o ritardi gravemente pregiudizievoli del buon esito delle iniziative;
 - sostanziali difformità fra l'attività svolta e l'attività prevista;
 - uso improprio dei benefici, motivi di pubblico interesse o causa di forza maggiore;
 - rinuncia successiva del contributo da parte dell'assegnatario.
2. In presenza di situazioni irregolari il Comune può sospendere l'erogazione dei benefici economici e, a seguito dell'esito degli accertamenti, disporre la revoca.
3. La concessione di benefici economici a qualunque titolo rilasciata, può essere in qualunque tempo sospesa o revocata per uso improprio, per motivi di pubblico interesse o per causa di forza maggiore ovvero negli altri casi previsti da norme di legge e di regolamento.
4. Il servizio competente potrà procedere con controlli a campione, entro un periodo di cinque anni, alla verifica delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta.
5. Qualora in sede di controllo non venga esibita la documentazione richiesta, ovvero emergano la mancanza dei requisiti o di presupposti per la concessione del beneficio o elementi che, se conosciuti, avrebbero comportato l'erogazione di un importo inferiore a quello concesso, si procederà alla revoca totale o parziale del contributo, salve le ulteriori responsabilità di legge.

Capo VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 18 – Responsabilità del Comune

1. Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario

di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
3. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
4. L'eventuale sostegno ad attività di carattere commerciale può avvenire esclusivamente nel rispetto della disciplina degli aiuti di stato, e in particolare dei vigenti regolamenti europei per gli aiuti c.d. de minimis.

Art. 19 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione

1. L'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa privacy, è tenuta al rispetto degli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità e trasparenza, con particolare riferimento a quelli necessari per assicurare l'efficacia dei provvedimenti di attribuzione.
2. I beneficiari devono assicurare il rispetto degli obblighi loro imposti dalla normativa vigente. Ai contributi di importo superiore a 10.000,00 euro trovano applicazione gli obblighi di pubblicità e le relative sanzioni disciplinate dai commi 125, 125bis, 125 ter e 127 della L. 124/2017 e ss.mm.
3. Tutti gli strumenti di comunicazione per la promozione delle iniziative e attività individuate nella domanda di contributo, se ammesse a finanziamento, devono riportare lo stemma del comune di Besenello.

Art. 20 – Abrogazioni ed esclusioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
 - il regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati approvato con deliberazione del Consiglio comunale numero 9 di data 23 febbraio 1995;
 - il regolamento relativo alla concessione di finanziamenti per lo sviluppo e la promozione dell'attività sportiva approvato con deliberazione del Consiglio comunale numero 77 di data 19 settembre 1991 e conseguenzialmente soppressa la Commissione per lo sport di cui all'articolo 8 del medesimo regolamento;
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - al trasferimento di fondi ad associazioni, fondazioni, enti a parziale copertura delle spese dagli stessi sostenute per l'esecuzione di lavori ed interventi di carattere straordinario su immobili di proprietà pubblica utilizzati per lo svolgimento delle loro attività, o per l'esecuzione di interventi straordinari o manutentivi su immobili di proprietà privata destinati ad uso pubblico (es. chiese, luoghi di istruzione o di formazione, teatri, parchi, strade e relative pertinenze);

- al trasferimento di fondi alle scuole previsti dalla legge provinciale in materia di istruzione e di fondi per lo svolgimento di progetti educativi concordati all'inizio di ciascun anno scolastico;
 - al trasferimento di fondi alle scuole musicali che assicurano sul territorio il servizio di formazione musicale;
 - ai contributi disciplinati da specifici regolamenti comunali (ad es. interventi di restauro e risanamento conservativo delle facciate dei fabbricati compresi nei centri storici e l'assunzione da parte del Comune degli oneri di ricovero di persone inabili totalmente o parzialmente prive di mezzi di sussistenza).
3. I trasferimenti di cui al comma precedente possono essere disposti sulla base di specifiche convenzioni stipulate con gli enti nei limiti degli stanziamenti appositamente previsti in bilancio. Le convenzioni devono evidenziare il pubblico interesse sottostante all'erogazione, le modalità di concessione dei relativi trasferimenti, la documentazione da produrre dal beneficiario, i termini e le modalità di realizzazione degli interventi o delle attività previste e ogni altra condizione o vincolo al quale è subordinato il trasferimento. Per quanto non previsto e derogato si applica in quanto compatibile la disciplina del presente regolamento.

Art. 21 – Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. In sede di prima applicazione la Giunta comunale approva la deliberazione prevista dall'art. 8 co. 3 entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento con riferimento ai contributi ordinari per l'anno 2026.
3. Le richieste di contributo ordinario per l'anno 2026, in deroga a quanto previsto dall'art. 9 co. 1, dovranno essere presentate entro il 15 dicembre 2025.
4. Le richieste di contributo straordinario relative ad attività, iniziative e manifestazioni dell'anno 2025 possono essere richieste, in deroga a quanto previsto dall'art. 10 co. 1, entro 30 giorni dall'adozione del presente regolamento anche per le spese già sostenute.
5. Restano salve fino alle scadenze già individuate le contribuzioni, sovvenzioni ed i vantaggi economici già concessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.